



# COMUNE DI TORRE PELLICE

-----  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
Ufficio segreteria

RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179,  
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221

Affidamento "in house providing" ad ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.

L'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Il successivo comma 21 prevede che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dal soprarichiamato articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, in particolare intende illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al previsto affidamento all'ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l., a totale partecipazione pubblica, della gestione degli impianti elettrici, riscaldamento dal 9 ottobre 2017 fino al 30 maggio 2019.

## **LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

La gestione del calore a grado giorno dei seguenti immobili:

- Scuola materna
- Scuola elementare
- Scuola media
- Palestra comunale
- Biblioteca comunale
- Civica Galleria d'Arte Contemporanea

Il servizio di gestione deve comprendere la pronta reperibilità 24 ore al giorno, la responsabilità di gestione dell'impianto di riscaldamento.

Il servizio comprende:

- a) le forniture e i lavori necessari per la sostituzione del generatore a legna con uno a gas naturale e l'adeguamento alle normative attuali della centrale termica a servizio del plesso scolastico composto da scuole medie, scuole elementari, materna, biblioteca, galleria e

palestra; in concomitanza dei lavori verrà anche bonificato ed inertizzato il serbatoio del gasolio;

- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gestiti con l'esclusione delle opere edili nel caso della ricerca perdite;
- c) la verifica e la predisposizione degli eventuali atti di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio come previsto dall'art.5 del DPR 151/2011 e la richiesta di nuovi certificati delle centrali termiche a servizio degli immobili dell'allegato "A";
- d) la verifica periodica degli estintori e dei dispositivi antincendio ad uso delle centrali termiche e tutte le manutenzioni/sostituzioni che si rendessero necessarie al loro mantenimento in efficienza;
- e) lo svuotamento e il riempimento degli impianti idraulici non dovuti a lavori di manutenzione di ASST;
- f) la verifica e la predisposizione delle pratiche ISPEL delle centrali termiche a servizio degli immobili dell'allegato "A";
- g) la certificazione energetica e le diagnosi energetiche degli immobili dell'allegato "A" e le relative comunicazioni agli enti;
- h) la raccolta dei dati ed il loro inserimento all'interno del Catasto Termico Impianti della Regione Piemonte (CIT) tra i quali i riferimenti catastali degli immobili, messi a disposizione dall'Amministrazione, il POD del punto di consegna dell'Energia Elettrica ed il PDR del punto di riconsegna del gas;
- i) l'installazione di un sistema di monitoraggio del confort termico in ogni immobile presente nell'allegato "A" costituito da una sonda di temperatura interna per ogni edificio e da una sonda esterna di temperatura per ogni complesso immobiliare;
- j) ogni altra prestazione che si rendesse necessaria per la completa gestione dell'appalto.

E inoltre

- **la fornitura del combustibile** nelle sue varie forme liquido, gassoso e solido nella quantità sufficiente per il raggiungimento ed il mantenimento delle temperature richieste con una tolleranza di -1°C. Nel caso di utilizzo del gas naturale ASST sarà la diretta intestataria del rapporto di utenza e provvederà direttamente al pagamento delle bollette secondo quanto contabilizzato;
- **l'esercizio dell'impianto** eseguito secondo le normative UNI in vigore che può essere suddiviso in:
  - a) per la sola centrale a cippato, per tutto il periodo di funzionamento e fino al momento dello smantellamento, controllo multiciclone, pulizia prese aria, pulizia e controllo funzionamento griglia mobile, controllo della tensione delle catene del nastro trasportatore, pulizia e verifica del sistema di estrazione polveri;
  - b) verifica funzionale prima dell'inizio del periodo di riscaldamento con l'esecuzione dei seguenti controlli:
    - per il bruciatore verifica della corretta combustione, del funzionamento regolare dei cicli e dei dispositivi di sicurezza;

- per il generatore di calore e per lo scarico fumi, verifica della tenuta dei fumi, del funzionamento dei dispositivi di sicurezza, dell'assenza di ostruzioni e del funzionamento della strumentazione di bordo;
  - per l'impianto idraulico, verifica dell'assenza di perdite e dei sistemi di sicurezza;
  - per pompe e circolatori, verifica del corretto funzionamento e dell'assenza di perdite;
  - per le apparecchiature di termoregolazione, controllo ed eventuale taratura;
  - per le apparecchiature e gli impianti elettrici, controllo dei vari componenti di comando e di protezione;
- c) messa in servizio degli impianti termici;
- d) controllo della combustione eseguito secondo UNI 10389/1:2009 con conseguente regolazione e messa a punto del generatore di calore in funzione dei valori riscontrati dalle verifiche;
- e) messa a riposo dell'impianto a fine stagione termica con:
- **pulizia accurata della caldaia, dei condotti fumari e di tutte le apparecchiature, che saranno anche adeguatamente protette al termine dei lavori;**
  - pulizia dei locali che costituiscono la centrale termica;
  - ingrassaggio e lubrificazione di tutte le parti in movimento prestando particolare attenzione agli steli delle valvole di regolazione;
  - **il pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno** tramite chiamata telefonica al numero verde 800 53 05 10 o comunicazione via fax o e mail a [segnalazioni.calore@aceapinerolese.it](mailto:segnalazioni.calore@aceapinerolese.it).

## **IL QUADRO NORMATIVO**

Preliminarmente è d'obbligo sottolineare come la materia dei servizi pubblici locali si stia sviluppando in maniera frenetica e disorganica. Tale considerazione prende le mosse dai recenti accadimenti legislativi, referendari e giurisprudenziali attraverso i quali è emersa da una parte la volontà del legislatore di aprire alla libera concorrenza privata la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dall'altra la volontà popolare di frenare lo sviluppo in tal senso.

Come è noto la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 199 pubblicata in G.U. il 25/7/2012, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni con L. 148/2011, poiché in detto articolo veniva riproposta la medesima normativa contenuta nell'art. 23 bis DL 112/2008, abrogata con referendum popolare.

In linea generale, il citato articolo 4 ("Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea") imponeva agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ordine al procedimento, l'ente interessato, avrebbe dovuto effettuare un'analisi di mercato attraverso la quale verificare l'idoneità della libera iniziativa economica a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Solo nel caso di esito negativo della verifica e previa approvazione di una delibera quadro, la pubblica amministrazione avrebbe potuto provvedere con l'attribuzione di diritti di esclusiva relativi ai singoli servizi.

Attesa la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della normativa in parola, il legislatore ha ritenuto necessario intervenire in via d'urgenza al fine di traghettare la frammentata materia dei servizi pubblici locali verso un intervento normativo più complesso: da qui l'approvazione del richiamato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 34, commi 20 e ss.

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della "relazione" che salve le ipotesi di cui al comma 25 (gas, energia elettrica e farmacie comunali) è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Al suo interno l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione, anche con riferimento all'art. 106 TFUE.

Il legislatore è intervenuto, inoltre, sul tanto discusso art. 3 bis del D.L. 138 del 13 agosto 2011, aggiungendo il comma 1 bis il quale attribuisce le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali agli enti di governo degli ambiti.

Innanzitutto si rammenta che l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 disciplina le modalità di perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei, che di norma non possono essere inferiori alla circoscrizione del territorio provinciale. Da qui la problematica della concreta perimetrazione poiché il legislatore, con l'art. 17 del D.L. 95 del 6/7/2012 cd. Spending review, convertito con L. n. 135 del 7/8/2012, ha avviato il riordino delle circoscrizioni provinciali tutt'ora in corso.

Il comma 1 bis aggiunto crea un ulteriore problema giuridico-interpretativo in quanto confligge con l'art. 9 del D.L. 95/2012 nella parte in cui attribuisce ai comuni funzioni fondamentali in tema, appunto, di organizzazione dei servizi pubblici locali. Allo stato, dunque, le stesse funzioni risultano attribuite a due soggetti (comuni e enti di governo degli ambiti).

Infine la legge di conversione del D.L. 179/2012 elimina il limite dei 200.000,00 € per gli affidamenti diretti in house e risolve un'altra questione controversa.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 non lascia, tuttavia, un vuoto normativo nella disciplina di settore nella misura in cui è, allo stato, valida ed efficace la normativa comunitaria, certamente meno restrittiva quanto meno per il ricorso all'affidamento diretto a società cd. in house, rispetto a quella nazionale censurata dalla Corte Costituzionale.

A tale riguardo, senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia alle principali disposizioni europee e statali attualmente vigenti: all'art. 106 TFUE; alla direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; all'art. 113 del D.Lgs 267/2000 (Tuel); al codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006 ed al regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti DPR 207/2010; all'art. 2 L. 244/2007 ed all'art. 14 DL 78/2010; agli artt. 4 e 9 DL 95/2012.

E' opportuno subito precisare che restano regolate dalla normativa di settore la distribuzione del gas (D.Lgs 164/2000, attuativo della direttiva n. 98/30/CE), di energia elettrica (D.Lgs 79/1999), l'idrico (D.lgs 152/2006), il trasporto pubblico locale (D.lgs 422/1997) e la gestione delle farmacie comunali.

Orbene, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- Gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.lgs 163/2006;
- Affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui al D.lgs 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- **Procedura in house, affidamento diretto, qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario**

## **LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI NEL CASO SPECIFICO DI CONSORZIO PINEROLO ENERGIA (ACEA)**

La società ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.

- a) è a totale partecipazione pubblica ed il capitale è detenuto dai seguenti Enti Locali soci....
- b) Svolge attività prevalentemente per i Comuni soci;
- c) La totale partecipazione comunale consente quel controllo analogo sulla società da parte dei Comuni, secondo quanto indicato dallo Statuto.

## **LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA**

Il Comune di Torre Pellice con l'affidamento del servizio di gestione calore per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, la palestra comunale, la biblioteca comunale e la galleria d'arte contemporanea all'Acea Servizi Strumentali Territoriali srl ottiene il risultato di avere in

tempi accettabili la manutenzione dell'impianto della centrale termica portandola da cippato a gas con un investimento che dà la certezza del servizio con prezzi in linea con la CONSIP e la gestione del servizio effettuata da una struttura efficiente in grado di economizzare la gestione stessa attraverso l'esperienza del personale addetto ed alla sua organizzazione.

E' necessario per questo tipo di servizi avere delle logiche industriali per programmare meglio un servizio efficiente e soprattutto, avere la certezza della qualità dei servizi e la loro funzionalità per non avere alcuna interruzione nell'erogazione di questo servizio, che si ripercuoterebbero sulle attività scolastiche e culturali di Torre Pellice.

L'ACEA Servizi Strumentali Territoriali srl è un soggetto affidatario di servizi pubblici per conto dei Comuni azionisti e fa parte di un gruppo di aziende pubbliche, i cui azionisti sono identici, che svolgono per conto dei comuni azionisti secondo il modello dell'in-house providing servizi di gestione calore e servizi ambientali.

## **CONCLUSIONI**

Dalle riflessioni esposte emerge, con chiarezza, l'opportunità di mantenere in una struttura direttamente controllata dal Comune la gestione del servizio calore per gli immobili elencati nelle premesse, con la sicurezza del loro ininterrotto funzionamento per l'utilità pubblica e sociale.